

594

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	21
Missioni vevoli nella seduta del 1° marzo 2005	3	ERRATA CORRIGE	21
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4293-B	22
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	22
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 2 – Articolo 3)	22
Atti preparatori di atti normativi comunitari (Annunzio)	5	(Sezione 3 – Articolo 5)	22
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	21	(Sezione 4 – Articolo 11)	23
Garante del contribuente (Trasmissione di un documento)	21	Mozioni Cè ed altri n. 1-00410 e Spini ed altri n. 1-00426 sulla posizione del Governo in ordine al processo di adesione della Turchia all'Unione europea	25
Nomine ministeriali (Comunicazione)	21	(Sezione 1 – Mozioni)	25
Atti di controllo e di indirizzo	21	(Sezione 2 – Risoluzione)	30

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Progetti di legge nn. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622, 4639, 4705, 4746, 4747, 4785, 4971, 5179-ter, 5494	31	(Sezione 7 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	40
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	31	(Sezione 8 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	40
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	31	(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	47
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	32	(Sezione 10 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	48
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	34	(Sezione 11 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	51
(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	39	(Sezione 12 – Articolo 15 e relativa proposta emendativa)	52
(Sezione 6 – Articolo 4)	39	(Sezione 13 – Articolo 17)	52

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 1° marzo 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bindi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Castellani, C'è, Ciani, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Antoni, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fiori, Fluvi, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, La Malfa, Lucchese, Manzini, Mariotti, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pagliarini, Palumbo, Patria, Pecoraro Scanio, Pecorella, Peretti, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Romani, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Saro, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bindi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Castellani, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio

Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Luciano Dussin, Ercole, Fini, Fiori, Fluvi, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, La Malfa, Lucchese, Manzini, Mariotti, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pagliarini, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Peretti, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Romani, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Saro, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Legge quadro sulla qualità architettonica » (5668);

PERROTTA: « Delega al Governo per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia » (5669);

LUSSANA e DARIO GALLI: « Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici » (5670).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1° marzo 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare » (5671).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Schmidt, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SCHMIDT ed altri: « Misure contro la sperimentazione su animali d'affezione » (3419).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ROTUNDO: « Nuove norme concernenti lo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali » (5630) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il

17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 » (5597) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per la celebrazione di matrimoni » (5645) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

VII Commissione (Cultura):

PALUMBO ed altri: « Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di partecipazione agli organi universitari dei professori collocati in aspettativa » (5607) *Parere delle Commissioni I e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

COLUCCI ed altri: « Norme in materia di locazioni ad uso abitativo e di edilizia residenziale » (5631) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione del 22 novembre 2004, della Corte stessa – sezioni riunite in sede di controllo – riguardante certificazione non positiva al contratto collettivo (sottoscritto dalle parti in data 23 dicembre 2004) riguardante i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 20 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GRILLO ed altri n. 9/4644/12, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2004, concernente la sospensione delle azioni di riscossione dei contributi agricoli non versati.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 24 e del 30 dicembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data: all'ordine del giorno in Assemblea SPINI ed altri n. 9/2732/2, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 gennaio 2003, concernente l'eliminazione delle armi nucleari; alle risoluzioni in Assemblea Elio VITO ed altri n. 6/00004, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 9 ottobre 2001, e RUTELLI ed altri n. 6/00006, approvata in parte nella medesima seduta, concernenti la lotta al terrorismo internazionale; all'impegno assunto in risposta all'interrogazione DELMASTRO DELLE VEDOVE n. 3/00001 nella seduta dell'Assemblea del 18 luglio 2001, concernente l'esposizione all'uranio impoverito.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 27 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MEDURI n. 9/1707/41, accolto in parte dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, concernente misure relative alla disciplina dei conflitti di interessi concernenti gli ambasciatori.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 24 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), riferita all'anno 2004 (doc. CLXXXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di atti preparatori di atti normativi comunitari.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 dicembre 2004 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti dell'Unione europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 384 19.5.2004 Proposta di decisione del Consiglio recante modifica

della decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 489 14.7.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 578 1 2.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 578 2 2.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 579 2.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva in

materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (77/388/CEE) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 607 22.9.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 664 13.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004) 714 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio concernente la posizione della Comunità sulla decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 717 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 722 28.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 724 28.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 dicembre 2004 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti dell'Unione europea adottati dalla Commissione. Tali docu-

menti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 328 28.4.2004 Proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004) 391 26.5.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un « codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone » — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 490 14.7.2004 Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 528 29.7.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp* — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004) 606 23.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 615 28.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo

europeo tra la Comunità europea e la Romania — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 623 1.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Accademia europeo di polizia (CEPOL) quale organo dell'Unione europea — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 645 1 5.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel campo della statistica — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 645 2 5.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel campo della statistica — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 685 20.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 687 28.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 713 25.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 731 29.10.2004 Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo al commercio di determinati dispositivi e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, per la

tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004) 733 1 29.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e all'approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 733 2 29.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 742 9.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un'esenzione dall'imposta sul cambiamento climatico conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 14 gennaio 2005 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti dell'Unione europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 385 19.5.2004 Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti

realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 449 1.7.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardante le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la disposizione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 450 1.7.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardante l'omologazione di un sistema di riscaldamento, nonché di un veicolo in rapporto al suo sistema di riscaldamento — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 497 14.7.2004 Proposta di regolamento del Consiglio Fondo europeo per la pesca — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 501 1 14.7.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 501 2 14.7.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee — *alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 512 20.7.2004 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 516 23.7.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 526 1 8.9.2004 Proposta modificata di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 526 2 8.9.2004 Proposta modificata di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 666 13.10.2004 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione delle prospettive finanziarie 2000-2006 — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

COM(2004) 696 21.10.2004 Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per incoraggiare lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

COM(2004) 712 26.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

COM(2004) 720 28.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l'Ucraina — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 758 17.11.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 762 19.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 18 gennaio 2005 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti dell'Unione Europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 470 14.7.2004 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 471 14.7.2004 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 531 3.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 561 17.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Au-

stria ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 582 14.9.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 592 15.9.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 618 29.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 439/2000/CE, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 621 29.9.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 624 1 29.9.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del Protocollo n. 4 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,

della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania « Programma Ignalina » — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 624 2 29.9.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 631 13.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per quanto riguarda la proroga del programma PEACE e la concessione di nuovi stanziamenti d'impegno — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 632 13.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006) — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

COM(2004) 640 7.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 746 29.11.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinanti stock di acque profonde e che mo-

difica il regolamento (CE) n. 2347/2002 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2204) 743 29.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a partire dal 1o luglio 2004, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e, a partire dal 1o gennaio 2005, il tasso d'interesse utilizzato per i trasferimenti fra il regime comunitario e i regimi nazionali — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 751 18.11.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le franchigie accordate ai viaggiatori — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 765 29.11.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che proroga la sospensione del dazio antidumping istituito con decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 773 6.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 775 6.12.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 782 1.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di

stabilità per l'Europa sudorientale — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 19 gennaio 2005 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti dell'Unione Europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 404 2.6.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità assumerà in sede di Consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 75 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Egitto, dall'altra — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 493 14.7.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 494 14.7.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 495 14.7.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 496 14.7.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 515 20.7.2004 Proposta di regolamento del Consiglio concernente un sistema di concessione su base volontaria

di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 532 30.7.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme relative a metodi di cattura non crudeli per alcune specie animali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 554 12.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 672 15.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea ai regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 94 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e n. 95 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 736 1 29.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica

di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 736 2 29.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 737 29.10.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004) 771 3.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1o luglio 2004 alle retribuzioni di funzionari, agenti contrattuali e agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 776 6.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 779 8.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che estende il

dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 783 8.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda le possibilità di pesca dello scampo nel Mare del Nord — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 797 10.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda le possibilità di pesca dell'aringa nel Mar Baltico — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 805 14.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardante una rettifica della decisione 3/2004 del Consiglio congiunto UEMessico del 29 luglio 2004 — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 810 16.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio che definisce gli effetti dell'adesione della Repubblica ceca e della Polonia all'Unione europea per quanto riguarda la partecipazione della Comunità europea alla convenzione relativa alla Commissione internazionale per la protezione dell'Oder contro l'inquinamento e alla convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 812 17.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 814 20.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2500/2001 per consentire l'attuazione dell'assistenza comunitaria conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 gennaio 2005 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti dell'Unione Europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 57 23.4.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — *alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)*;

COM(2004) 434 18.6.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 550 11.8.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 10 maggio 2004 — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 554 12.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo addizionale all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i

suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 596 1 16.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 596 2 16.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

COM(2004) 635 6.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea,

del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 643 1 8.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e firma del memorandum d'intesa che lo accompagna — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 643 2 8.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 743 29.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a partire dal 1° luglio 2004, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e, a partire dal 1° gennaio 2005, il tasso d'interesse utilizzato per i trasferimenti fra il regime comunitario e i regimi nazionali — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro)*;

COM(2004) 806 10.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2003/631/CE del Consiglio del 25 agosto 2003 che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 821 20.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio relativo alle importazioni di polieti-

lenterefaltato originarie, tra l'altro, della Repubblica di Corea e di Taiwan — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 822 22.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica e sospende l'applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 825 22.12.2004 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 829 1 23.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 829 2 23.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 840 28.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2001 in relazione alla data di scadenza e a talune disposizioni relative all'esecuzione del bilancio — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

COM(2004) 857 6.1.2005 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 gennaio 2005 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti dell'Unione Europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 448 30.6.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi compreso il finanziamento del terrorismo — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004) 454 29.6.2004 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACPCE — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2004) 469 14.7.2004 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 488 14.7.2004 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — PROGRESS — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 538 4.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 540 4.8.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 546 10.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito all'adattamento del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 553 11.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare una misura in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 566 1 20.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 566 2 20.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 570 26.8.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 576 31.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio che conclude la procedura di consultazione della Repubblica del Togo ai sensi dell'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 625 4.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004) 634 7.10.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 638 7.10.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la ventinove-

sima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM(2004) 639 7.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'importazione di taluni prodotti di acciaio originari della Federazione russa — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 650 11.10.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari — *alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

COM(2004) 654 13.10.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

COM(2004) 660 13.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione istituito nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Repubblica di Romania al sistema RAPEX a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 671 14.10.2004 Proposta di regolamento che adotta misure autonome e transitorie in vista dell'apertura di un contingente tariffario comunitario per

alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 673 15.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio su una posizione comunitaria in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo alle modifiche della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 677 18.10.2004 Proposta di decisione del consiglio relativa alla posizione della comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le comunità europee e la Romania — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 728 1 29.10.2004 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 728 2 29.10.2004 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CEE, ai soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese, ma in un altro Stato membro — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 728 3 29.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel contesto del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 729 1 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e l'Albania sui principi generali della partecipazione dell'Albania ai

programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 2 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 3 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 4 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 729 5 27.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 730 29.10.2004 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004) 732 29.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/1989, il regolamento (CE) n. 1267/1999, il regolamento (CE) n. 1268/1999 e il regolamento (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 739 26.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 741 9.11.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004) 754 1 18.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 754 2 18.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le

Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 761 16.11.2004 Proposta di regolamento (CE, EURATOM) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 764 29.11.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 772 2 6.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004) 804 10.12.2004 Proposta di decisione del Consiglio recante conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 830 23.12.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004) 842 23.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri)*;

COM(2004) 844 28.12.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM(2005) 2 12.1.2005 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, del 1° febbraio 2005 sono stati pubblicati i seguenti atti preparatori di atti normativi dell'Unione europea che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 1/2005, del 19 luglio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*GU CE C 25 E*) — *alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

Posizione comune (CE) n. 2/2005, del 24 settembre 2004, definita dal Consiglio,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (*GU CE C 25 E*) — alle Commissioni riunite VII (*Cultura*) e IX (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 3/2005, del 7 ottobre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (*GU CE C 25 E*) — alla IX Commissione permanente (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 4/2005, del 21 ottobre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 (*GU CE C 25 E*) — alla VII Commissione permanente (*Cultura*);

Posizione comune (CE) n. 5/2005, del 12 novembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (*GU CE C 25 E*) — alla X Commissione permanente (*Attività produttive*).

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, del 15 febbraio 2005 sono stati pubblicati i seguenti atti preparatori di atti normativi dell'Unione europea che sono

stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 6/2005 definita dal Consiglio il 15 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (*GU CE C 38 E*) — alla X Commissione permanente (*Attività produttive*);

Posizione comune (CE) n. 7/2005 definita dal Consiglio il 15 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (*GU CE C 38 E*) — alla XI Commissione permanente (*Lavoro*);

Posizione comune (CE) n. 8/2005 definita dal Consiglio il 29 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (*GU CE C 38 E*) — alla VI Commissione permanente (*Finanze*);

Posizione comune n. 9/2005 definita dal Consiglio del 29 novembre 2004, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU CE C 38 E*) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di febbraio 2005 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dal Garante del contribuente.

Il Garante del contribuente per la regione Veneto, con lettera in data 17 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 42).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 24 feb-

braio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga dei seguenti incarichi:

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Andrea Lorenzoni, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte;

al dottor Aldo Cosentino e al dottor Silvio Vetrano, rispettivamente, di commissario straordinario e di sub commissario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibellini.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 febbraio 2005, a pagina 4, prima colonna, dalla prima alla terza riga, in luogo delle parole: « Norme interpretative in materia di tutela della locazione » devono leggersi le seguenti: « Norme in materia di locazioni ad uso abitativo e di edilizia residenziale ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 febbraio 2005, pagina 3, prima colonna, dodicesima riga, sostituire il nome: Mattioli, con: Matteoli.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA
DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EU-
ROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002, CHE ISTITUISCE L'EUROJUST
PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI
CRIMINALITÀ (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO
DAL SENATO) (4293-B)**

(A.C. 4293-B – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

(A.C. 4293-B – Sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Assistenti del membro nazionale).

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

(A.C. 4293-B – Sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

*(Poteri del membro nazionale
dell'Eurojust).*

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di crimi-

nalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;

3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

(A.C. 4293-B – Sezione 4)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di

362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**MOZIONI CÈ ED ALTRI N. 1-00410 E SPINI ED ALTRI N. 1-00426
SULLA POSIZIONE DEL GOVERNO IN ORDINE AL PROCESSO DI
ADESIONE DELLA TURCHIA ALL'UNIONE EUROPEA**

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premessi che:

il primo atto che ha significativamente avvicinato Unione europea e Repubblica turca è l'accordo di associazione del 1964, con il relativo protocollo addizionale del 1970, che ha creato tra le due controparti un'unione doganale;

lo stesso accordo prevedeva l'avvio e lo sviluppo di un'azione graduale, avente per obiettivi finali la libera circolazione dei lavoratori e lo stabilimento di un regime preferenziale per lo scambio di prodotti agricoli;

tale regime preferenziale non risulta essere stato del tutto rispettato dal Governo di Ankara, che, dal 1996, applica restrizioni all'importazione di animali vivi di specie bovina e limitazioni all'importazione di carne di manzo, espressamente vietate dall'accordo di associazione stesso;

l'accordo sopra menzionato ha comunque permesso di stabilire un regime speciale per l'accesso di lavoratori turchi al mercato europeo e di introdurre particolari disposizioni relative alla sicurezza sociale, come stabilito dalle decisioni 1/80 e 3/80 del Consiglio d'associazione;

dal 1999, sulla base degli articoli 13 e 14 dell'accordo di associazione, sono in corso negoziati sui temi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di

servizi (autonomi rispetto a quelli di adesione, seppure sia possibile il loro eventuale assorbimento in questi ultimi);

la domanda ufficiale di adesione della Turchia all'Unione europea è datata 12 aprile 1987;

a partire dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, e ancor più dopo la pubblicazione dell'*Agenda 2000* avvenuta nel 1997, l'allargamento è diventato l'argomento centrale nell'agenda dei Consigli europei;

la Commissione europea ha iniziato dal 1997 a stilare rapporti annuali sui progressi compiuti dai Paesi candidati sulla strada delle riforme richieste ai fini dell'adesione, rapporti che costituiscono la base su cui il Consiglio prende le sue decisioni nell'ambito dei negoziati;

al Consiglio di Helsinki è stata avviata nel 1999, con tredici Paesi candidati, la strategia di pre-adesione, che si è concretizzata in un dialogo politico rafforzato, nella partecipazione dei candidati ai programmi comunitari (in primo luogo, a quelli di aiuto finanziario, come il *Phare* e il *Sapard*, e a quelli posti in essere dalla Banca europea per gli investimenti), nell'istituzione di un partenariato per l'adesione, nell'elaborazione di un processo per l'esame analitico dello stato di recepimento della normativa e del rispetto dei parametri comunitari, nonché nel riconoscimento del diritto degli aspiranti membri dell'Unione europea ad essere considerati

« associati » ad alcuni organi europei e a partecipare alle riunioni organizzate tra i Paesi candidati e l'Unione europea nel quadro del processo di adesione;

i parametri indispensabili per l'accesso, fissati nel 1993 dal Consiglio europeo di Copenaghen, consistono: *a)* in criteri politici, identificati nell'esistenza di istituzioni democratiche stabili, nell'affermazione dello Stato di diritto, nella tutela dei diritti umani, nel rispetto e protezione delle minoranze; *b)* criteri economici, quali l'esistenza di un'efficiente economia di mercato e la capacità di competere in seno al mercato europeo, in linea con i criteri esposti nel trattato di Maastricht; *c)* criteri legislativi, che si misurano sulla capacità di assumersi gli impegni connessi alla *membership* dell'Unione europea ed all'applicazione della legislazione comunitaria;

a quest'ultimo proposito, già il Consiglio di Madrid del 1995 aveva sottolineato l'importanza non solo di incorporare l'*aquis comunitario*, ma di essere in grado di assicurare la sua effettiva applicazione attraverso strutture amministrative e giudiziarie appropriate;

il vero e proprio partenariato di adesione della Turchia è stato siglato solo nel marzo 2001, dopo tutti quelli degli altri Paesi candidati;

il Consiglio europeo di Copenaghen del 2002 aveva stabilito il calendario delle altre accessioni, rimandando ogni decisione in merito all'avvio dei negoziati con la Turchia al vertice dei Capi di Stato e di Governo del 17 dicembre 2004;

come forma di raccomandazione al Consiglio, la Commissione europea ha reso pubblico il 6 ottobre 2004 un documento in cui si riassume l'analisi della situazione turca in rapporto al rispetto dei principi di Copenaghen: si fornisce un'analisi del possibile impatto dell'adesione della Turchia all'Unione europea e si formula una serie di proposte riguardo al futuro svolgimento del dialogo con Ankara;

nonostante le pressioni di Ankara e dei commissari europei coinvolti diretta-

mente, nonché di alcune cancellerie europee, la Commissione europea non ha ritenuto opportuno raccomandare l'apertura incondizionata dei negoziati di adesione, ma ha preferito suggerire un percorso di lungo periodo, che potrebbe concludersi con l'adesione, ma anche essere interrotto in qualsiasi momento « in caso di serie violazioni dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali e dello Stato di diritto su cui l'Unione si fonda »;

nello stesso rapporto, la Commissione europea ha rilevato come la Turchia soddisfi solo « sufficientemente » i criteri richiesti per l'adesione e come molte delle misure richieste dall'Unione europea siano state per ora predisposte, ma non completamente attuate, come nei casi della legge sulle associazioni, del nuovo codice e delle leggi sulle corti d'appello, mentre per quel che riguarda il codice di procedura penale, la legge sulla polizia giudiziaria e quella sull'esecuzione delle pene la Commissione europea ha subordinato il proprio parere favorevole alla loro effettiva adozione entro dicembre 2004;

accogliendo le osservazioni della Commissione europea, il Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 ha deliberato un avvio « condizionato » dei negoziati con Ankara, i quali potrebbero essere sospesi in un successivo momento ed il cui esito, l'adesione della Turchia all'Unione europea, non può essere garantito sin d'ora;

tutti i rapporti sulla Turchia stilati in questi anni dalla Commissione europea, incluso il più recente, fanno riferimento in via primaria al mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel testo della già richiamata raccomandazione al Consiglio si afferma, infatti, chiaramente che la Commissione europea vede un segno di progresso nell'adozione da parte di Ankara delle convenzioni internazionali sui diritti umani, ma si sottolinea, altresì, che 388 persone hanno formalmente denunciato violazioni dei diritti umani nel solo periodo che va dal gennaio al giugno 2004. Molti episodi di tortura e

maltrattamenti continuano a verificarsi. È segnalato, altresì, un significativo numero di casi nei quali la libera manifestazione del pensiero è stata perseguita e punita. Fra questi, ve ne è uno risalente al 1997, che è stato sanzionato il 30 novembre 2004 da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche riguardo alla libertà di stampa, viene rilevato come giornalisti, scrittori e pubblicisti siano tuttora condannati per motivi che violano i principi tutelati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Le religioni non musulmane continuano ad essere ostacolate. La corruzione resta una piaga diffusa;

in base alla geografia politica, la Turchia non può, inoltre, essere definita « territorialmente » europea, se non per quella piccolissima porzione di territorio che si estende sul settore orientale della Tracia ed è separato dal resto del Paese, di cui rappresenta meno del 10 per cento del territorio, dal Mar di Marmara, ai cui estremi si collocano gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo. La maggior parte della superficie del Paese, che si estende, invece, all'intera Anatolia, è definita geograficamente « Turchia asiatica »;

considerare l'intero Paese territorio europeo equivale conseguentemente a dilatare il concetto geografico di Europa fino alle dirette frontiere dell'Armenia, dell'Azerbaijan, dell'Iran, dell'Iraq e della Siria, stravolgendo completamente la configurazione del continente presente nell'immaginario collettivo di ogni cittadino europeo;

la Turchia e l'Impero ottomano, di cui la stessa è l'erede diretta, hanno percorso storicamente itinerari diversi, indipendenti o confliggenti con quelli dei maggiori Stati europei, sia per motivi geografici che culturali;

L'Impero ottomano ha costituito per secoli l'incarnazione del califfato, suprema autorità riconosciuta come elemento unificante e guida della *Umma* islamica, istituzione basata su una commistione indefinita di religione e politica, custode dei pilastri dell'*islam* e promotrice anche della

jihad, la guerra santa contro gli infedeli; quello stesso califfato, che, dopo aver posto solide radici in Medio Oriente e Nordafrica, è venuto in contatto con l'Occidente cristiano nei Balcani, dando vita a sanguinose guerre di conquista;

dopo la presa di potere di Mustafà Kemal Atatürk e la conseguente proclamazione della laicità dello Stato secondo un modello tipicamente occidentale e l'avvio di una politica di neutralità regionale, lo sguardo turco ha tuttavia continuato a rivolgersi prevalentemente verso est, inducendo Ankara a siglare proprio con l'Unione sovietica il primo trattato internazionale del nuovo Stato turco;

durante la seconda guerra mondiale la Turchia ha optato fino all'ultimo per la neutralità, ad ulteriore conferma del suo fondamentale disinteresse per le faccende europee. La sua dichiarazione di guerra alla Germania del 1945 è stata praticamente acquisita dalla Francia, in cambio della cessione della regione ottomana di Alessandretta, un territorio da sempre rivendicato dalla Turchia;

solo le forti rivendicazioni staliniste sulle regioni orientali della Turchia hanno spinto Ankara a riavvicinarsi ai Paesi occidentali e ad entrare a far parte dell'Alleanza atlantica. In questo modo la Turchia, unico membro musulmano della Nato e anello di congiunzione con l'Asia, si è ritagliata il ruolo di Paese strategico per l'Occidente e, soprattutto, per gli Stati Uniti, prima come guardiano degli stretti e baluardo meridionale nei confronti dell'Unione sovietica durante la guerra fredda, poi come base di azione in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo;

la particolare caratteristica di Paese transcontinentale ha spinto la Turchia a sviluppare la propria azione diplomatica lungo più direzioni, associando all'asse con l'Europa e gli Stati Uniti il ristabilimento di strette relazioni con i Paesi turcofoni dell'Asia centrale ed ex-sovietica, in particolare l'Azerbaijan, e la ripresa dei propri rapporti con alcuni Stati balcanici, come l'Albania, a maggioranza

musulmana, e la Macedonia, con i quali Ankara condivide l'antagonismo verso la Grecia;

un'ulteriore direttrice strategica della politica estera turca è costituita dalla recente impegnativa alleanza militare stretta con Israele nel 1996, che ha dato vita al cosiddetto asse del « contro-accerchiamento »;

si osserva con preoccupazione come:

a) la Turchia ancora non riconosca la Repubblica di Cipro, membro a pieno titolo dell'Unione europea dal 1° maggio 2004, consideri inaccettabile la richiesta europea di procedere al riconoscimento e sia tuttora fortemente presente con le proprie forze armate nella parte settentrionale dell'isola, di cui ha più volte minacciato l'annessione al proprio territorio metropolitano;

b) l'affermarsi di un partito islamico alla guida del Paese sia stato più volte impedito solo dall'intervento dell'esercito, custode di quella laicità dello Stato voluta dal 1923 da Mustafà Kemal Atatürk;

si sottolinea, altresì, come:

a) dietro il trionfo del Partito della giustizia e dello sviluppo (*Akp*) ci sia una storia ultratrentennale di movimenti filoislamici continuamente banditi e puntualmente risorti, la cui ascesa ha già provocato nella storia contemporanea turca tre colpi di Stato militari – nel 1960, nel 1971 e nel 1980 – oltre a una serie di interventi « minori » dell'esercito, come quello che costrinse il *Refah* ad abbandonare il potere nel 1997;

b) il Partito per la giustizia e lo sviluppo, al Governo del Paese dal 2002, nelle dichiarazioni ufficiali sconfessi l'intenzione di riallacciarsi all'ideologia islamica radicale, che, di fatto, le sarebbe preclusa dalla Costituzione;

c) il suo *leader* Erdogan sia, però, stato incarcerato nel 1998 per « istigazione all'odio religioso », con una sentenza con-

fermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver recitato in pubblico alcuni versi del poeta nazionalista Ziya Gokalp: « Le nostre moschee sono le nostre caserme, le cupole i nostri caschi, i minareti le nostre baionette e i fedeli i nostri soldati »;

d) in conseguenza di ciò, ad Erdogan sia stata impedita qualsiasi attività politica per cinque anni dalla Corte costituzionale, che ha messo fuori legge immediatamente il *Refah* (Partito della prosperità), che lo stesso Erdogan dirigeva a quell'epoca: decisione anch'essa successivamente approvata, nell'agosto 2000, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato la messa al bando del *Refah* necessaria « alla protezione della società democratica »;

e) dopo la dissoluzione del Partito della prosperità, il movimento islamista si sia ricomposto in seno al Partito della virtù (*Fazilet*), anch'esso costretto alla clandestinità nel giugno 2001 per « attività anti-laiche », in base ad una pronuncia della Corte costituzionale provocata dalla scelta della deputata Merve Kavakci di presentarsi in Parlamento coperta dallo *chador*;

f) ancora pochi anni or sono Erdogan sostenesse che « non si può essere laici ed islamici al tempo stesso » e che « un miliardo e mezzo di musulmani (...) in tutto il mondo aspettano che il popolo turco si sollevi. Con l'aiuto di Allah ci solleveremo e comincerà la grande ribellione »;

g) l'anima islamista del partito di governo non possa essere sconfessata facilmente dal suo *leader*, riflettendo una mentalità integralista diffusa nella politica e ancor più nella società non urbana della Turchia: ne è stata una recente riprova la circostanza che la proposta di ripenalizzazione dell'adulterio sia rientrata in *extremis* solo per non compromettere il rapporto del Commissario europeo all'allargamento;

si stigmatizza il fatto che, nonostante la Costituzione laica, proprio nei

confronti dei cristiani cattolici siano praticate dalla Turchia gravi forme di discriminazione, denunciate a più riprese da monsignor Giuseppe Bernardini, vescovo di Smirne. Infatti, se la fede cattolica può essere professata nei luoghi di culto, essa non può essere espressa all'esterno, esattamente come accade nella vicina Repubblica islamica dell'Iran, e la Chiesa cattolica, a differenza di quanto è riconosciuto ad armeni, caldei ed ortodossi, non è considerata un soggetto dotato di propri diritti giuridici e non può, quindi, possedere beni, né istituire enti, né, di fatto, esercitare alcuna attività organizzata autonoma;

si osserva come:

a) se si rinuncia a definire l'idea di Europa facendo riferimento alla sua identità culturale cristiana, ad uno spazio geografico definito, al suo percorso storico ed alle sue caratteristiche culturali, per poggiarla esclusivamente su *standard* economici e legislativi, nulla vieti di prospettare, dopo quella della Turchia, l'ipotesi dell'adesione di altri Paesi ben più in linea con l'*aquis comunitario*, come Israele, e, in prospettiva, l'ingresso di tutti i Paesi del bacino Mediterraneo, alcuni dei quali, come il Marocco e la Tunisia, hanno in effetti già richiesto l'adesione;

b) l'Unione europea debba mantenere una completa autonomia di giudizio sulle questioni che riguardano il proprio allargamento;

c) molti intellettuali, storici ed esponenti politici abbiano già espresso, anche a titolo personale, la propria contrarietà all'ingresso della Turchia nell'Unione europea, primo fra tutti il presidente della Convenzione Europea, Valéry Giscard d'Estaing, che in un'intervista al quotidiano *le Monde* ha affermato che la Turchia non è un Paese europeo e che il suo ingresso nell'Unione europea sarebbe « la fine dell'Europa », aggiungendo che « la sua capitale non è in Europa ed il 95 per cento della sua popolazione vive al di fuori dell'Europa ». Secondo l'ex Presi-

dente francese, i sostenitori della candidatura di Ankara sono, inoltre, « avversari dell'Unione europea »;

d) lo storico Jaques Le Goff abbia affermato pubblicamente, allo stesso modo, di essere contrario alla Turchia in Europa, perché la Turchia non fa parte dell'Europa, per ragioni storiche, geografiche e culturali;

e) l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, promotore e protagonista della costruzione dell'Unione europea e figura certamente non contraria all'allargamento, in un incontro-conferenza svoltosi nella Sala della lupa della Camera dei deputati abbia rilanciato il suo ideale di Europa, che « non può essere solo economia e mercato del lavoro », ma deve spingersi verso una più profonda « dimensione morale e spirituale », che costituisce il vero patrimonio storico e culturale del vecchio continente, i cui simboli sono « la croce cristiana, l'umanesimo, l'illuminismo », esprimendo nel contempo la sua contrarietà all'ingresso della Turchia nell'Unione europea;

f) in Francia la prospettiva dell'adesione della Turchia abbia sollevato grandi perplessità tra la popolazione e tra gli esponenti politici di maggioranza ed opposizione, di cui si è fatto da ultimo interprete anche il nuovo *leader* dell'*Ump*, Nicolas Sarkozy, costringendo il Presidente Jacques Chirac a ribadire pubblicamente la possibilità per la Francia di esercitare il proprio diritto di veto in seno al Consiglio europeo in tema di allargamento e di avalare l'opportunità di procedere ad una consultazione referendaria nel Paese, prima di assumere nuovi impegni con la Turchia;

g) in Germania, il secondo partito del Paese, la *Cdu*, stia da tempo richiamando l'attenzione sullo snaturamento dell'idea di Europa che conseguirebbe all'ingresso di un Paese islamico. I rappresentanti della *Cdu* hanno già assunto iniziative, come quella di inviare una lettera ai Governi europei di centro-destra, in cui si propone di dar vita ad un partenariato strategico e privilegiato con Ankara, in alternativa all'adesione *tout court*, e come

quella di promuovere una raccolta di firme per sondare l'opinione dei tedeschi in merito ai negoziati con la Turchia;

si evidenzia, infine, come:

a) con una popolazione di 70 milioni di abitanti, che diventeranno 90 milioni nel 2015, la Turchia sia destinata a divenire il Paese più popoloso dell'Unione europea, acquisendo il diritto ad un'amplessissima rappresentanza in seno al Parlamento europeo e ad una ponderazione dei voti in Consiglio superiore a quella della stessa Germania;

b) l'incompatibilità tra l'eredità storica europea e la Turchia sia chiarissima anche agli occhi degli stessi politici turchi: proprio il 7 ottobre 2004 all'indomani del rapporto della Commissione europea, un autorevole esponente del Governo di Ankara ha dichiarato a *la Repubblica* che « quando la Turchia entrerà nell'Unione, l'Europa non sarà più la stessa e dovrà addirittura chiamarsi con un altro nome »;

impegna il Governo:

a mantenere un confronto costante con il Parlamento in merito all'evolversi dei negoziati, adeguandosi, in ogni futuro vertice europeo, agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento;

ad adottare le necessarie iniziative normative per rendere possibile una consultazione referendaria sull'adesione della Turchia all'Unione europea, in tempo utile rispetto alla conferenza intergovernativa che deciderà di tale adesione;

a promuovere un ampio dibattito sul concetto di Europa, a prescindere dai criteri di Copenaghen, che non hanno alcuna caratterizzazione identitaria e sono stati formulati in un contesto storico completamente diverso da quello attuale.

(1-00410) (*Nuova formulazione*) « Cè, Guido Giuseppe Rossi, Ballaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Didonè, Luciano

Dussin, Guido Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli, Giancarlo Giorgetti, Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Sergio Rossi, Stucchi, Stefani, Vasson ».

(3 dicembre 2004)

La Camera,

condivisa la decisione del Consiglio europeo di aprire il negoziato per l'adesione della Turchia sulla base dei contenuti individuati nelle modalità di conduzione del negoziato, anche auspicando nel corso del negoziato la trattazione dei temi relativi ai conflitti e al riconoscimento dell'esistenza di minoranze nazionali e dei loro diritti

impegna il Governo

ad agire di conseguenza.

(1-00426) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Spini, Mattarella, Ranieri, Giovanni Bianchi, Cima, Intini, Mantovani, Cusumano, Calzolaio, Sereni, Bellillo, Crucianelli, Folena, Cabras ».

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

preso atto del dibattito, in sede di discussione generale, sulla mozione n. 1-00410 a firma Cè ed altri,

impegna il Governo

ad adottare, in tempi brevi, le necessarie iniziative normative, per rendere possibile nel nostro Paese una consultazione referendaria sull'adesione della Turchia all'Unione europea.

(6-00101)

Cè.

PROGETTI DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294)

(A.C. 2436 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2436 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*sul testo del provvedimento elaborato
dalle Commissioni di merito:*

considerato che il provvedimento prevede il trasferimento di numerose funzioni in materia regolamentare, di attività di vigilanza e di poteri sanzionatori alla Consob e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il cui esercizio implica la disponibilità, da parte dei due organismi, di adeguate risorse finanziarie e professionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

per quanto concerne la Consob, la previsione, all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria per il 2004, approvato in prima lettura alla Camera e in corso di esame al Senato, dell'incremento della relativa pianta organica per centocinquanta unità, appare idonea a consentire alla Commissione lo svolgimento delle nuove funzioni che alla stessa sono attribuite;

gli oneri derivanti dal conferimento delle competenze in materia di concorrenza bancaria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 26, possono quantificarsi in 2.400.000 euro annui;

rilevato che:

appare opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria ai commi 1 e 2 dell'articolo 29, a fine di stabilire che alla corresponsione degli indennizzi ai risparmiatori e agli investitori si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'ampiezza delle deleghe conferite dal provvedimento al Governo, che appaiono investire il complesso della disciplina del settore finanziario e creditizio, giustifica la previsione, all'articolo 42, dell'obbligo di

corredare gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di relazione tecnica e di trasmettere gli stessi anche alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario in modo da consentire un'accurata verifica degli eventuali effetti sulla finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 26.206;

all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: « in favore degli investitori e dei risparmiatori » siano aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

all'articolo 29, comma 2, dopo le parole: « per i risparmiatori e gli investitori » siano aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

all'articolo 42, comma 1, primo periodo sia sostituito dal seguente:

« Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. »

con le seguenti osservazioni:

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.201, 13.207, 18.1, 18.2, 18.219, 19.3, 19.204, 20.201, 21.3, 21.200, 23.3, 26.3, 29.14, 29.208, 29.209, 29.211 e sugli articoli aggiuntivi 18.01, 20.0201, 023.0200, 28.0201, 39.0200, 39.0203, 39.0204, 40.0200, 42.0200 e 42.0201, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 14.215 e 19.205, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2, nonché sugli emendamenti 8.250 e 8.251 delle Commissioni.

(A.C. 2436 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

CAPO I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 1.

(Nomina e requisiti degli amministratori).

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE IV-BIS.
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 147-ter. — (*Elezione e composizione del consiglio di amministrazione*). — 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Lo statuto disciplina le forme per la designazione dei membri indipendenti di cui al presente comma, anche in deroga alle disposizioni del comma 1. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

ART. 147-quater. — (*Composizione del consiglio di gestione*). — 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

ART. 147-quinquies. — (*Requisiti di onorabilità*). — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(*Nomina e requisiti degli amministratori*).

Al comma 1, sopprimere il capoverso

ART. 147-ter.

1. 2. Armani, Leo.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 147-ter, con il seguente:

« ART. 147-ter — (*Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione*) — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza

deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso ART. 147-quater.

1. 203. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 1, sostituire le parole: a un quarantesimo con le seguenti: all'1 per cento.

1. 4. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del codice civile, aggiungere le seguenti: il 20 per cento dei componenti e comunque.

1. 201. Grandi, Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è espresso fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il membro espresso con le seguenti: i membri espressi.

1. 10. Grandi, Agostini.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

1. 210. Grandi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

1. 200. Vernetti, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 211. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 147-quater, comma 1, sostituire le parole da: Qualora fino a: uno di essi con le seguenti: Almeno un membro del consiglio di amministrazione.

1. 14. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

(A.C. 2436 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza »;

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: « comune controllo » sono inserite le seguenti: « ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) », e, dopo le parole: « di natura patrimoniale », sono aggiunte le seguenti: « o professionale »;

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione o dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza »;

b) dopo l'articolo 148, è inserito il seguente:

« ART. 148-bis. — (Limiti al cumulo degli incarichi). — 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente

capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo »;

c) all'articolo 149:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi »;

2) al comma 4-ter, le parole: « limitatamente alla lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alle lettere c-bis) e d) »;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate »;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: « da almeno due membri del collegio » sono sostituite dalle seguenti: « individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri »;

e) all'articolo 151-*bis*:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « da almeno due membri del consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri »;

f) all'articolo 151-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « da almeno due membri del comitato » sono sostituite dalle seguenti: « individualmente da ciascun membro del comitato »;

g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori »;

h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis* e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3 ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società »;

b) all'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, dopo le parole: « 2400, terzo », sono inserite le seguenti: « e quarto »;

c) all'articolo 2409-*septiesdecies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(*Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico*).

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai con le seguenti: per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei.

2. 208. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto *con le seguenti:* due membri effettivi e comunque la maggioranza del collegio sindacale siano eletti.

2. 201. Grandi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto *con le seguenti:* due membri effettivi del collegio sindacale siano eletti.

2. 3. Vernetti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma: lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sindaci possono, anche individualmente, convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

sopprimere la lettera g).

2. 4. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

2. 203. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole da: si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 *con le seguenti:* e al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3.

Conseguentemente:

alla medesima lettera:

sopprimere il capoverso comma 4-ter;

al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: dall'assemblea *fino a:* qualora abbia *con le seguenti:* dal consiglio di sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, vi provvedono le autorità di vigilanza di cui al comma 4 secondo le rispettive competenze, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbiano.

alla lettera b), capoverso ART. 148-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le banche, la disciplina è emanata d'intesa con la Banca d'Italia.

2. 6. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: dei commi 2-bis e 3 *con le seguenti:* del comma 3.

2. 7. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4-quater, primo periodo, dopo le parole: dal consiglio d'amministrazione o *aggiungere le seguenti:* , nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico,

2. 207. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 148-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque.

2. 200. Nesi.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite "comunicazioni protette". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette;

f) l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro ».

2. 2. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 204. Armani.

Al comma 1, lettera h), capoverso, lettera a), dopo le parole: commi 1, 4-bis aggiungere le seguenti: , primo periodo,

2. 206. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Conseguentemente, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il difetto dei requisiti determina la decadenza ».

2. 202. Grandi.

Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica.

2. 210. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 3.***(Azione di responsabilità).*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori »;

b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: « un ventesimo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarantesimo »;

c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: « dal quarto comma dell'articolo 2393 » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto comma dell'articolo 2393 ».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: « 2393, quarto e quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « 2393, quinto e sesto comma ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 3.***(Azione di responsabilità).*

Sopprimerlo.

3. 1. Armani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: In questi casi con le seguenti: In questo caso.

3. 200. Armani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: l'1 per cento.

3. 2. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****CAPO II****ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA
DELLE MINORANZE****ART. 4.***(Delega di voto).*

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « La CONSOB può stabilire » sono sostituite dalle seguenti: « La CONSOB stabilisce ».

(A.C. 2436 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 5.**

*(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).*

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 126-bis. — *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).* — 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.**

*(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).*

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 1, sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: l'un per cento.

5. 202. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 2, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.

5. 203. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 3, sopprimere le parole da: o sulla base fino alla fine del comma.

5. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 126-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(A.C. 2436 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****CAPO III****DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE****ART. 6.**

(Trasparenza delle società estere).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

« SEZIONE VI-BIS.

**RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERE AVENTI SEDE
LEGALE IN STATI CHE NON GARANTISCONO LA
TRASPARENZA SOCIETARIA.**

ART. 165-ter. — (Ambito di applicazione).
— 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane

con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare sul proprio territorio;

f) mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa;

g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione

dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

ART. 165-*quater*. — (*Obblighi delle società italiane controllanti*). — 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie,

e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

ART. 165-*quinquies*. — (*Obblighi delle società italiane collegate*). — 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e cre-

ditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

ART. 165-sexies. — (*Obblighi delle società italiane controllate*). — 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la Società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

ART. 165-septies. — (*Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione*). — 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nel riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società

italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III.

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

ART. 6.

(*Trasparenza delle società estere*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Alle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, è fatto divieto di raccolta del risparmio sul territorio nazionale e di emissione di qualsiasi strumento di carattere finanziario diretto alla raccolta e all'investimento sotto qualunque forma del risparmio.

2. Identico divieto di cui al comma 1 si applica altresì a società straniera e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

6. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti

di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. Ad identica procedura di cui ai commi 1 e 2 sono obbligate le società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

6. 2. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (Trasparenza delle società estere).

– 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo III, capo II, dopo l'articolo 165, è aggiunta la seguente sezione:

« Sezione VI-bis. – Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

ART. 165-bis. – 1. Il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione a norma dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

3. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3, è trasmesso alla CONSOB.

4. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane ».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera h).

6. 1. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 1, sostituire le parole da: collegate alle suddette fino alla fine del comma con le seguenti: controllate dalle suddette società estere.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Si applica la nozione di controllo definita dall'articolo 93 ».

sopprimere il capoverso ART. 165-quinquies.

6. 209. Scherini.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:

2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1 al diritto societario applicabile alla società;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società.

6. 200. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: di amministrazione, o di un comitato.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: o del comitato.

6. 201. Leo.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, sopprimere la lettera d).

***6. 202.** Leo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, sopprimere la lettera d).

***6. 208.** Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera e), sostituire le parole: non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare con le seguenti: impedisce o limita l'operatività della società stessa.

6. 206. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera e), sostituire le parole: non deve impedire o scoraggiare con le seguenti: impedisce o scoraggia.

6. 203. Leo.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali.

6. 212. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera f), sostituire le parole: mancata previsione con le seguenti: espressa esclusione.

6. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, comma 3, lettera f), sostituire le parole: mancata previsione con la seguente: esclusione.

6. 204. Leo.

Al comma 1, capoverso ART. 165-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le società controllate non possono in ogni caso emettere obbligazioni finanziarie sul mercato italiano, né costituire direttamente o indirettamente garanzia per la controllante ».

6. 211. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 165-quater, sopprimere i commi 2 e 6.

6. 11. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 165-quater, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

« 5. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3 è trasmesso alla Consob.

6. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane ».

al capoverso ART. 165-sexies, sopprimere il comma 2.

6. 205. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 165-quater, comma 2, sopprimere le parole: e di controllo.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata;

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il seguente periodo: . È allegato ed essa il parere espresso dall'organo di controllo;

al comma 5, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: con la relazione, i pareri ad esso allegati;

sopprimere il comma 6;

al capoverso ART. 165-quinquies, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il

seguente periodo: . È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

al capoverso ART. 165-sexies:

comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e dall'organo di controllo con il seguente periodo: . È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

sopprimere il comma 2;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 193, è aggiunto il seguente:

« ART. 193-bis. — (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*). — 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1 ».

6. 12. Antonio Pepe, Gastaldi, Degennaro, D'Agrò, Patria.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 165-quinquies, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso queste società italiane non possono assumere obblighi con il mercato finanziario che non siano interamente garantiti con mezzi propri o fidejussioni esigibili ai sensi di legge.

6. 210. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 165-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. In ogni caso queste società italiane controllate non possono assumere obblighi con il mercato finanziario nel territorio nazionale che non siano garantiti da mezzi propri ai sensi di legge ».

6. 13. Grandi.

Al comma 1, capoverso articolo 165-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Tutte le autorità citate nella presente legge possono sempre disporre i necessari accertamenti, anche con ispezioni anche al di fuori del territorio nazionale, quando ci sia il gradimento dello Stato estero o vi sia un accordo internazionale in materia ».

6. 14. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 9)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

TITOLO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CON-
FLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONFLITTI D'INTERESSI**

ART. 7.

(Operazioni con parti correlate).

1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2391-ter. – *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate).* – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto ».

2. All'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « articoli 2388, » è inserita la seguente: 2391-ter, ».

3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: « 2391, » è inserita la seguente: « 2391-ter, ».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma; ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 7.

(Operazioni con parti correlate).

Sopprimerlo.

7. 1. Armani.

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, primo comma, sopprimere le parole da: , di valore complessivo fino a: sociale,

7. 3. Grandi.

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, primo comma, sostituire la parola: centomila con la seguente: diecimila.

7. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, primo comma, sopprimere le parole: assunto all'unanimità.

7. 200. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 2391-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad

autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

7. 6. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Gastaldi, Degennaro.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di inosservanza dell'articolo 2391-ter del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma, del codice civile.

7. 7. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(A.C. 2436 – Sezione 10)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli or-

ganismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la

misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

9. 1. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: dei patrimoni degli fino a: per conto terzi con le seguenti: dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera a):

sopprimere le parole: dei patrimoni di OICR,;

sopprimere le parole: nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi;

sopprimere le parole: o portafogli;

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), sopprimere le parole: salvo quanto disposto dalla lettera c),;

sopprimere la lettera e).

alla rubrica, sostituire le parole da: patrimoni di organismi di fino alla fine della rubrica con le seguenti: prodotti assicurativi e previdenziali.

9. 2. Armani.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.

9. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c) con le seguenti: nonché le motivazioni di tale

impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.

***9. 200.** Armani.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c) con le seguenti: nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.

***9. 202.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettere b), c) d), ed e) sostituire le parole: dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) con le seguenti: dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a).

9. 5. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: previsione del limite per l'impiego con le seguenti: divieto di impiego.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: , in misura non superiore fino alla fine della lettera.

9. 6. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9. 7. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 – Sezione 11)**ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 10.**

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa »;

b) dopo l'articolo 190, è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. – (Sanzioni per inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). – 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più

gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4 ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 10.**

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. – 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, individua i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività devono essere prestate da strutture distinte e autonome ».

10. 202. Patria, Romoli, Falsitta.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ad impedire, comunque, che i fondi di investimento posseduti interamente da banche possano acquistare titoli di imprese alle quali la banca, nell'ultimo quinquennio, abbia fatto credito.

10. 200. Liotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.

10. 201. Armani.

(A.C. 2436 – Sezione 12)**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 15.**

(Responsabilità del dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: « dei direttori generali » sono inserite le seguenti: « , dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari »;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: « i direttori generali », sono inserite le seguenti: « i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, »;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: « i direttori generali, » sono inserite le seguenti: « i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ».

2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: « i direttori generali », sono inserite le seguenti: « , i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: « e direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari »;

b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: « e direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari »;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: « direttori generali, » sono

inserite le seguenti: « dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 15.**

Sopprimerlo.

15. 200. Armani.

(A.C. 2436 – Sezione 13)**ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 17.**

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 145-bis. – *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).* – 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione

attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante al sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza ».